

2. Gli Stati membri devono garantire che non si tenga conto delle intenzioni del convenuto nello stabilire se il principio della parità sia stato violato in un determinato caso.

SEZIONE III

Disposizioni finali

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva, insieme alle disposizioni già in vigore, siano portati a conoscenza di tutti gli interessati con ogni mezzo adeguato, ad esempio mediante l'informazione sul luogo di lavoro.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri modificano o aboliscono ogni disposizione contraria alla presente direttiva ed adottano le misure necessarie per garantire che siano modificate o

abolite disposizioni simili esistenti nei contratti collettivi di lavoro, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle imprese o negli statuti delle libere professioni e dei lavoratori autonomi.

Articolo 8

1. Entro due anni a decorrere dalla scadenza del periodo triennale stabilito al primo paragrafo dell'articolo 7, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per consentirle di preparare una relazione da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della presente direttiva.

2. Successivamente gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni tre anni, le informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'applicazione della presente direttiva, le disposizioni già in vigore e le tendenze riguardanti il ricorso alle disposizioni in essa contenute nonché la loro evoluzione per consentire alla Commissione di elaborare una relazione da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo ogni tre anni.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

COM(88) 281 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 maggio 1988)

(88/C 176/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988 ha deciso — come orientamento — l'eliminazione degli oneri potenziali connessi con le scorte di prodotti agricoli;

considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalla distillazione contemplata dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione ⁽²⁾ in futuro le scorte pubbliche saranno deprezzate della differenza fra il prezzo di acquisto e il loro prevedibile valore di smercio a norma delle disposizioni degli

articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87 ⁽⁴⁾;

considerando che in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni contemplate dagli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il FEAOG finanzia esclusivamente i costi derivanti dal loro smercio nei settori diversi dal mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità; che è necessario prevedere una norma specifica affinché tali alcoli subiscano un deprezzamento analogo a quello applicato agli alcoli ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre inserire tale norma nel regolamento (CEE) n. 822/87,

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

«A decorrere dal 1° ottobre 1988, gli acquisti effettuati dagli organismi di intervento beneficiano di un acconto sulle spese di smercio dei prodotti della distillazione. L'importo dell'acconto è stabilito dalla Commissione prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario tenendo conto della differenza tra il prezzo di acquisto e il prevedibile prezzo di vendita.

In deroga al disposto del secondo comma, agli organismi di intervento viene versato un acconto globale per i prodotti da essi detenuti al termine dell'esercizio 1988 e presi in consegna dopo il 1° settembre 1982.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
